



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PARMA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>PISCOPO</b>	<b>ROBERTO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>MONTUSCHI</b>	<b>MARIA</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>SCATI</b>	<b>STEFANO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n.  
depositato il 16/04/2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° IVA-ALTRO 2008  
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PARMA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° IVA-ALTRO 2008  
contro:

AGENTE DI RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA CENTRO S.P.A.

**difeso da:**

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

ZAMBELLO GIUSEPPE  
DOTT. PAOLO CUCCU  
STRADA ZAROTTO 86/A 43100 PARMA PR

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 603/2012

UDIENZA DEL

22/04/2016 ore 09:00

N°

337/2016

PRONUNCIATA IL:

22-04-2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

26-04-2016

Il Segretario  
Il Direttore di Segreteria  
Dr. Giovanni CORDA



SENTENZA n. 337/2016

### Fatto e Diritto

Il sig. \_\_\_\_\_ ha impugnato la cartella notificatagli da Equitalia Centro per il pagamento di € 2.856,54.

Sollewa sostanzialmente due eccezioni. La prima è riferita a numerosi vizi di notifica, che, ad avviso del contribuente, la renderebbero inesistente. La seconda, nel merito, specifica che il contribuente ha pagato le somme addebitate.

Equitalia convenuta, chiedendo la chiamata in causa dell' Ente Impositore - Agenzia delle Entrate - si difende contestando le eccezioni ex adverso introdotte.

Con atto dell'11.2.2016 l'Agenzia delle Entrate, chiamata in causa dal ricorrente, a ciò autorizzato con ordinanza 1092/2015 della commissione, riconosceva che il sig. \_\_\_\_\_ aveva sanato la propria posizione a mezzo del ravvedimento operoso.

L'Ufficio procedeva pertanto allo sgravio totale della cartella, provvedimento di cui dava prova, producendone copia allegata alla costituzione.

Equitalia Centro chiedeva conseguentemente, associandosi a pari richiesta formulata dall' Agenzia delle Entrate, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Entrambe le convenute instavano per la compensazione delle spese di giudizio, contrariamente al ricorrente, che invocava la loro condanna alla rifusione delle spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.



sentenza n. 337/2016

Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento di € 500,00 omnia, liquidate in favore del ricorrente a titolo di rimborso spese di causa, compensa le spese relativamente a Equitalia.

Parma, 22.04.2016

Il Relatore



Il Presidente



